



Punto 5 – PROPOSTE DI EMENDAMENTI LEGGE BILANCIO PER IL 2020

SCUOLA

Bonus nido

Dopo il comma 5 dell'art. 41 inserire il seguente comma 6:

“Nel caso in cui il beneficiario del buono del presente comma abbia diritto a più contributi pubblici destinati all'abbattimento degli oneri dallo stesso sostenuti per la retta del nido d'infanzia e l'importo complessivo di tali contributi sia maggiore dell'importo della retta a suo carico, il Comune può ridurre, fino a concorrenza dell'eccedenza, il contributo di propria competenza, destinando le risorse così economizzate ad interventi di ampliamento dell'offerta o di miglioramento della qualità dei servizi per la prima infanzia.”

Motivazione

La norma sul bonus nido prevista nella Legge di Bilancio per il 2020 si inserisce nel contesto di una serie di benefici e riduzioni tariffarie, creando non pochi problemi alla gestione efficace ed equa del sistema degli accessi.

Risulta, infatti, che già il bonus in essere (erogato per euro 136 al mese dall'INPS a rimborso della retta effettivamente pagata) non sempre viene utilizzato appieno e non è ancora noto quale parte dello stanziamento complessivo 2018 non potrà essere utilizzato e tornerà, come economia, nelle casse dello Stato.

L'emendamento è finalizzato ad evitare che le somme stanziare possano risultare non spese e non utilizzate per la finalità a cui il legislatore le ha destinate ma che possono essere utilizzate per incrementare l'offerta di questi servizi laddove sono necessari.

Mensa personale scolastico statale

“A partire dall’anno scolastico 2019-2020, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.”

Motivazione

Si tratta del rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo medio di circa 6 euro.

La questione è stata posta anche all’attenzione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali dove i Ministeri dell’Economia e dell’Istruzione riconoscendo la fondatezza della richiesta dell’ANCI si erano impegnati ad individuare risorse da prevedere nella prossima Legge di Bilancio.

Inoltre l’estensione del tempo pieno nella scuola primaria, a partire da questo anno scolastico, con l’incremento di 2000 classi aggiuntive comporterà un aggravio di spesa per i Comuni relativamente al rimborso dei pasti dei 2000 docenti in più, cui vanno ad aggiungersi personale di sostegno e ATA in servizio presso le mense una spesa, che secondo le stime dell’ANCI, si aggira intorno ai 6 milioni di euro, di cui dovranno farsi carico gli enti locali dal momento che ad oggi nessuna risorsa è stata prevista a livello centrale. La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l’assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull’ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica. L’ANCI chiede che siano previste risorse per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro (che potrà essere corrisposto nell’arco di un triennio)

TARSU – Contributo scuole

“A decorrere dell’anno 2020, è incrementata a 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni

scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'art. 33bis della legge n. 31/2008.”

Motivazione

Per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nelle istituzioni scolastiche statali il MIUR corrisponde direttamente ai Comuni la somma di 38,734 milioni di euro, quale importo forfettario, cifra concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.

A partire dal 2009, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. Inoltre a seguito dell'Accordo di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 2008, ai fini del riparto annuo della Tarsu, sempre nell'ambito della somma di 38,734 milioni di euro, viene riconosciuta una percentuale aggiuntiva ai comuni che raggiungono la percentuale di raccolta differenziata prevista dal Ministero dell'Ambiente che per il 2019 è pari all'8%. Questo ovviamente comporta una diminuzione dell'importo complessivo da assegnare per tutti gli altri Comuni, oltre a far notare come il costo di questo servizio sia aumentato nell'arco di 18 anni. E' necessario pertanto non solo incrementare l'importo complessivo, individuato circa 20 anni fa ma anche corrispondere a tutti i Comuni virtuosi che effettuano la raccolta differenziata un contributo significativo.

Provvedimenti a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici

“All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'art. 2, c. 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera a) alla lettera e) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi

dell'articolo 20-bis, comma 3, del predetto decreto legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale.”

Motivazione

Con la disposizione dell'art. 20-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state effettuate centinaia di verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici ad uso scolastico. Numerose altre verifiche sono in corso e, progressivamente, saranno sottoposti a verifica i 17.000 edifici che trovano collocazione nelle zone di rischio 1 e 2. Successivamente, le verifiche riguarderanno gli altri, circa 23.000 edifici.

La normativa vigente non è sufficientemente chiara nel descrivere i provvedimenti che devono essere assunti, ed in quali termini temporali, quando, come spesso di verifica, l'indice di vulnerabilità risulta inferiore ai parametri previsti come indici minimi da raggiungere in caso di miglioramento o adeguamento dell'edificio.

Risulta quindi necessario stabilire una modalità per definire i tempi d'intervento e la modalità d'inserimento nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica.

La norma non necessita di copertura finanziaria.

Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

“A partire dall'anno 2020 è incrementata di € 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'art. 13, comma 1 del Dlgs 65/2017.”

Motivazione

E' necessario un incremento delle risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, per consolidare, ampliare e qualificare i servizi offerti alle famiglie. In base ad una stima dei costi effettuata dagli uffici tecnici dell'Anci la spesa corrente complessiva solo per i servizi 0/3 ammonta a più di 800 milioni di euro, indispensabili per garantire il raggiungimento dell'obiettivo di copertura del 33% della popolazione in età. Considerando che i finanziamenti al momento previsti ammontano a 239 mln di euro a partire dal 2019 si ritiene necessario un incremento di almeno 600 milioni di euro che potranno essere erogati nell'arco di un quinquennio fino ad arrivare a regime.

Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale

Dopo il comma 70 art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70bis *“A partire dall’anno 2020 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell’infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all’articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.”*

Motivazione

Per le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, per gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado sono stanziati risorse a Province e Città metropolitane.

Le stesse funzioni sono svolte dai comuni per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Secondo i dati MIUR gli alunni disabili presenti nei vari ordini di scuola nell’anno scolastico 2017/2018 sono i seguenti: scuola dell’infanzia: alunni disabili 19.571; scuola primaria: alunni disabili 83.232; scuola secondaria di primo grado: alunni disabili 65.905; scuola secondaria di secondo grado: alunni 65.950. Pertanto con l’emendamento proposto si chiede che sia assegnato ai comuni un contributo proporzionato al numero degli alunni e congruo rispetto a quello già attribuito alle Province e alle Città Metropolitane.

Libri di testo scuole primarie

“A partire dal 2020 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del D.P.R. 616/77.

Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all’art. 27 della legge 448/98.”

Motivazione

I Comuni continuano a sostenere gran parte del costo dei libri di testo delle scuole elementari di tutti gli alunni, circa 2.800.000, sia delle scuole statali che private, a

prescindere dal reddito, a seguito del trasferimento della funzione relativa all'assistenza scolastica, secondo quanto previsto dagli art.42 e 45 del D.P.R. 616/77. A ciò vanno aggiunti gli aumenti annuali e la percentuale di inflazione, cui non corrisponde nessun aumento dei trasferimenti relativi per tale spesa che sono fermi all'importo consolidato nel 1986.

Con l'ultimo decreto Miur 367 di aprile 2019 pubblicato avente per oggetto il prezzo di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l'anno scolastico 2019/2020, il prezzo ha subito un aumento rispetto alle cifre dello scorso anno, passando dai 173,54 euro dell'anno scolastico 2018-19 ai 175,6 euro per l'anno in corso. L'incremento è dovuto all'adeguamento del tasso di inflazione programmata che, come risulta dal ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, per l'anno 2019 è pari all'1,2%. Un adeguamento che seppur contenuto graverà esclusivamente sulle casse dei Comuni. Come più volte ricordato infatti il costo dei libri di testo della scuola primaria, che sono forniti gratuitamente a tutti gli alunni a prescindere dal reddito, è sostenuto ormai quasi interamente dai Comuni con una cifra complessiva annuale di circa 100 milioni di euro. Per questo l'ANCI sostiene ancora una volta la necessità di un incremento delle risorse chiedendone un aumento a copertura degli oneri sostenuti.

Fondo mense biologiche

“E' incrementato di 5 milioni, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5bis dell'art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.”

Motivazione

Il comma 5 bis dell'art. 64 del decreto legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96 ha istituito il fondo per le mense biologiche con una dotazione pari a 4 mln per il 2017, 10 mln per il 2018 e 2019 e 10 mln a decorrere dal 2020. Detto fondo è destinato a ridurre i costi a carico dei beneficiari e a realizzare iniziative di promozione per incentivare il consumo dei prodotti biologici nelle scuole.

A decorrere dal 2020 le risorse del fondo inizialmente previste in 10 mln, sono state ridotte a 5 mln ad opera della tabella 12 contenuta nel decreto del MEF 28 dicembre 2017. Si ritiene di dubbia legittimità tale riduzione, operata solo un anno dopo lo stanziamento e che vanifica le finalità del fondo stesso. Pertanto si chiede l'impegno del Governo di provvedere al ripristino della somma originariamente stanziata.